SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 17**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 gennaio 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15.

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Non sono elettori:

a) coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato».

Art. 2.

1. All'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: «nel registro della popolazione stabile del comune» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)».

2. All'articolo 4 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323».

Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 15 della legge 8 marzo 1975, n. 39, le parole: «hanno compiuto o» sono soppresse.

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 8 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 16 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «dell'anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «delle anagrafi di cui all'articolo 4»;

b) alla lettera *a)*, le parole: «nel registro della popolazione stabile del comune» sono sostituite dalle seguenti: «nelle anagrafi di cui all'articolo 4» e le parole: «o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4»;

c) alla lettera *b)*, le parole: «nel registro della popolazione stabile del comune» sono sostituite dalle seguenti: «nelle anagrafi di cui all'articolo 4» e le parole: «o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4».

2. Al secondo comma dell'articolo 8 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: «del registro di popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle anagrafi».

Art. 5.

1. L'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 17 della legge 8 marzo 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *1.* L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si

trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.

2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è iscritto.

3. Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.

4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.

6. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali».

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 16 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal seguente:

«Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'articolo 4 per irreperibilità».

Art. 8.

1. Il terzo comma dell'articolo 27 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244, è sostituito dal seguente:

«Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco».

Art. 9.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal seguente:

«3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, nonché il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 32-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è inserito il seguente:

«Art. 32-*ter*. — *1.* Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione».

Art. 11.

1. Il secondo comma dell'articolo 36 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal seguente:

«Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'articolo 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio».

2. All'articolo 36 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in più collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica».

Art. 12.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 75 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni».

Art. 13.

1. Il quarto comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— L'art. 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla presente legge è così formulato:

«Art. 4. — Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi *nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).*

Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'art. 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323».

Nota all'art. 3:

— L'art. 7 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, già modificato dall'art. 15 della legge 8 marzo 1975, n. 39, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 7. — *L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4.*

Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno».

Nota all'art. 4:

— L'art. 8 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, già modificato dall'art. 16 della legge 8 marzo 1975, n. 39, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 8. — *Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'art. 4 e sulla scorta dello schedario elettorale provvede:*

a) *entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'art. 4 alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre e si trovino nella condizione di cui all'art. 4;*

b) *entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'art. 4 alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nella condizione di cui all'art. 4.*

In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta *delle anagrafi*, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici».

Nota all'art. 7:

— L'art 16 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 16. — Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

Nel primo elenco la commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'art. 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 4.

Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'art. 4 per irreperibilità.

Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta».

Nota all'art. 8:

— L'art. 27 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come già modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244, e come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 27. — La *commissione elettorale circondariale* e le sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio».

Nota all'art. 9:

— L'art. 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come già modificato dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 32. — Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

1) della morte;

2) della perdita della cittadinanza italiana.

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

3) *della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera* b), *nonché il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;*

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica;

5) *dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del diciottesimo anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative.*

Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.

Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della *commissione elettorale circondariale.*

La *commissione elettorale circondariale* apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha facoltà di richiedere gli atti al comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2, 3 e 4; non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1.

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affigere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale circondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito.

La *commissione circondariale* decide sui ricorsi nel termine di quindici giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni.

Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29».

Nota all'art. 11:

— L'art. 36 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 36. — Il cittadino iscritto è assegnato alla sede della sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.

Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'art. 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio.

Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in più collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica».

Nota all'art. 12:

— L'art. 75 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 75. — Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al terzo comma dell'art. 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché delle cassette, delle urne, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente le liste, indicato nell'art. 67, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio, e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al sindaco del comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito, per quindici giorni, nella segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato».

Nota all'art. 13:

— L'art. 104 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come già modificato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e come ulteriormente modificato dall'art. 17 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 104. — Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire *2.000.000*. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire *4.000.000*.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire *2.000.000* a lire *4.000.000*.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'art. 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire *2.000.000* a lire *4.000.000*.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire *4.000.000*.

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di lire *2.000.000* a lire *4.000.000*.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire *4.000.000*.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire *4.000.000*».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5369):

Presentato dal Ministro dell'interno (SCOTTI) il 14 gennaio 1991.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 febbraio 1991, con pareri delle commissioni II e III.

Esaminato dalla I commissione il 13, 20 febbraio 1991.

Esaminato in aula l'11, 12, 13, 14 marzo 1991 e approvato il 1° ottobre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3010):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 ottobre 1991, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 4 dicembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 17 dicembre 1991 (atto n. 3010/*A* - relatore sen. GUZZETTI).

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 1991.

92G0025

LEGGE 18 gennaio 1992, n. 16.

Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e

componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari). 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b)*;

d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera *a)*, se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-*quinquies*, comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopra indicate.

4-ter. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione è adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero.

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)* del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province

autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-*septies* si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*».

Art. 2.

1. Al sesto comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come da ultimo modificato dall'articolo 4, commi 7, 8 e 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:

«*c)* elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'articolo 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;».

3. Il n. 2) del nono comma dell'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;».

4. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:

«*c)* elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;».

5. Dopo l'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

«Art. 87-*bis*. — *1.* Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 3.

1. Al n. 2) dell'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;».

2. Il n. 2) del primo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

«2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;».

Art. 4.

1. Sono abrogate la legge 1° giugno 1977, n. 286, e la legge 11 novembre 1986, n. 765.

2. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le seguenti parole: «o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 60-*bis*. — *1.* Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo».

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15. — 1. *Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142; amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:*

a) *coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis *del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*

b) *coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis *(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter *(corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;*

c) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera* b);

d) *coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*

e) *coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera* a), *se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;*

f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.*

3. *Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza:*

a) *del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;*

b) *della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.*

4. *L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.*

4-bis. *Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo la elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-*quinquies, *comporta la immediata sospensione dalle cariche sopra indicate.*

4-ter. *La sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione è adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero.*

4-quater. *La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla elezione, alla convalida della elezione o alla nomina.*

4-quinquies. *Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.*

4-sexies. *Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.*

4-septies. *Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere* a), b), c), d), e) *ed* f) *del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.*

4-octies. *Al personale dipendente di cui al comma 4-*septies *si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-*quinquies *e 4-*sexies.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa».

Note all'art. 2:

— L'art. 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, come, da ultimo, modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dall'art. 4, commi 7, 8 e 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271, e dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 28. — Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

a) *da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;*

b) *da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti.*

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. *La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.*

Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica.

È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

Nessuno può accettare le candidature in più di una lista nello stesso comune.

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla *commissione elettorale circondariale*».

— L'art. 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, come modificato, da ultimo, dall'art. 13, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 30. — La *commissione elettorale circondariale*, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelli che non lo sono;

b) *ricusa i contrassegni di lista che sono identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;*

c) *elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;*

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza:

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) *assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.*

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo».

— L'art. 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, come modificato, da ultimo, dall'art. 12, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dall'art. 4, commi 7 e 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271, e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32. — *La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:*

a)-b) (omissis);

c) *da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;*

d) *da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;*

e) *da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;*

f) *da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;*

g) *da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;*

h) *da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti.*

(Il secondo comma ha cessato di avere vigore).

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore a un terzo.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) *la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;*

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla *commissione elettorale circondariale* competente per territorio».

— L'art. 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, come modificato, da ultimo, dall'art. 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 33. — La *commissione elettorale circondariale*, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) *ricusa i contrassegni di lista che sono identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;*

c) *elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;*

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) *assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati.*

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, dele contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 108/1968 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), come modificato, da ultimo, dalla legge 11 agosto 1991, n. 271, e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9 (Liste di candidati). — *Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinóvesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.*

Le liste devono essere presentate:

a) *da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;*

b) *da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;*

c) *da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;*

d) *da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.*

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. *La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;*

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

4) *un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegnni riproducenti immagini o soggetti religiosi.*

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio o presso l'ufficio centrale circoscrizionale».

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 108/1968, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10. (*Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati*). — L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) *cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 9, ottavo comma;*

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali».

Note all'art. 4:

— La legge n. 286/1977, abrogata dalla presente legge, recava: «Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali».

— La legge n. 765/1986, abrogata dalla presente legge, recava norme sulla: «Applicabilità della legge 1° giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di enti, aziende ed organismi dipendenti o comunque derivanti da enti territoriali».

— Il testo dell'art. 40 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 40 *(Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5220):

Presentato dall'on. RIZZO ed altri il 9 novembre 1990.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 31 gennaio 1991, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 20, 21 febbraio 1991; 5, 7 marzo 1991.

Esaminato in aula l'11, 12, 13 marzo 1991; 2, 16, 17, 23 ottobre 1991 e approvato il 24 ottobre 1991, in un testo unificato con atto n. 5428 (disegno di legge d'iniziativa del Ministro dell'interno SCOTTI).

Senato della Repubblica (atto n. 3021):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 novembre 1991, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 10, 11 dicembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 17 dicembre 1991 (atto n. 3021/*A* - relatore sen. CABRAS).

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 1991.

92G0038

LEGGE 22 gennaio 1992, n. 17.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 1991, N. 369.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129,» *sono sostituite dalle seguenti:* «compresi nell'allegato *A* all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129,»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Possono altresì essere regolarizzati in un numero massimo di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992,

i contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 1 non versati nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e la data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129,» *sono sostituite dalle seguenti:* «compresi nell'allegato *A* al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129,»;

al comma 2, le parole: «del presente decreto e dovrà interessare il numero massimo di 1.000 lavoratori dipendenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto, e non potrà eccedere complessivamente centottantamila giornate lavorative».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129,» *sono sostituite dalle seguenti:* «compresi nell'allegato *A* al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129,».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. — 1. I benefici di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono estesi alle imprese industriali delle province di Trieste e di Gorizia e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, con non più di cinquecento dipendenti, che abbiano una significativa presenza nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché nell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dimostrata da importazioni o esportazioni non inferiori al dieci per cento, rispettivamente, della media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990.

2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è vincolata alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della documentazione idonea a comprovare il raggiungimento della percentuale di cui al medesimo comma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. — 1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a costituire, a valere sulla propria dotazione finanziaria, una speciale linea di intervento a favore delle imprese appartenenti ai settori industriale, commerciale e dell'artigianato situate nell'intero territorio italiano, per i crediti vantati verso operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a fronte di esportazioni effettuate».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente il prodotto benzina destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge, ed è aumentato del venti per cento».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i contingenti di benzina e di gasolio previsti dalla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, sono quantificati in litri anziché in chilogrammi applicando, nella trasformazione peso-volume, i coefficienti 0,733 per la benzina e 0,835 per il gasolio».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, valutato in complessive lire 36 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 17 miliardi, l'accantonamento "Agevolazioni contributive nel territorio delle province di Trieste e Gorizia" e, quanto a lire 19 miliardi, quota dell'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri"».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6121):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri del lavoro (MARINI) e delle finanze (FORMICA) il 23 novembre 1991.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 novembre 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 novembre 1991.

Esaminato dalla XI commissione il 5 e 19 dicembre 1991.

Esaminato in aula e approvato con modificazioni il 14 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3156):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 15 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 gennaio 1992.

Esaminato dalla 11ª commissione il 16 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 21 gennaio 1992.

92G0039

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1992.

Sostituzione di due componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Lamezia Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Orfeo Capilupi, dal dott. Rocco Carotenuto e dall'avv. Giuseppe Malena;

Considerato che il dott. Orfeo Capilupi e l'avv. Giuseppe Malena hanno rassegnato le loro dimissioni e che pertanto si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1992;

Decreta:

Il dott. Giovanni Lombardo, presidente di sezione di Corte di cassazione in quiescenza ed il dott. Lucio Messina, viceprefetto in servizio presso la prefettura di Catanzaro, sono nominati componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) in sostituzione dell'avv. Giuseppe Malena e del dott. Orfeo Capilupi.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

92A0292

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 gennaio 1992.

Deroga per l'importazione di frutti di mele originari degli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, relativo alla deroga del divieto di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1991 concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Considerato che l'anzidetta deroga, concessa agli Stati Uniti per l'esportazione di frutti di mele sino al 31 gennaio 1992, è relativamente breve e non consentirebbe di fatto il trasferimento di detti frutti dal Paese di origine;

Decreta:

Articolo unico

L'importazione in deroga dei frutti freschi di *Malus* originari dagli U.S.A., di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1991, potrà essere effettuata sino al 20 febbraio 1992, sempre che il trasporto di detti frutti abbia inizio nel Paese anzidetto entro il 31 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1992

Il Ministro: GORIA

92A0268

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 gennaio 1992.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per l'emissione di contratti di assicurazioni sulla vita a premio puro presentate dalla Assimoco vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 15 febbraio 1991 e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla Assimoco vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza per l'emissione di contratti di assicurazioni sulla vita a premio puro;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122693 del 4 giugno 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza da utilizzare per l'emissione, a favore dei dipendenti della Assimoco vita S.p.a. e di quelli della Assimoco S.p.a., di contratti di assicurazioni sulla vita mediante l'utilizzo dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa presentate dalla Assimoco vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0225

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 gennaio 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 27 luglio 1991 concernente variazione alla configurazione territoriale degli ambiti distrettuali della città di Torino.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1976;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1991 di variazione alla configurazione territoriale degli ambiti distrettuali della città di Torino;

Considerato che l'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7, modifica la numerazione delle dieci unità socio-sanitarie locali subcomunali della città di Torino;

Esaminata la richiesta di adeguamento della numerazione dei distretti scolastici della città di Torino a quella delle unità socio-sanitarie locali subcomunali inviata dall'assessorato istruzione della regione Piemonte;

Ritenuta l'opportunità di accogliere tale richiesta;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1991, è modificato nel modo seguente:

distretto n. 1: la numerazione e gli ambiti territoriali rimangono invariati;

distretto n. 2: corrispondente al precedente distretto n. 5;

distretto n. 3: corrispondente al precedente distretto n. 6;

distretto n. 4: corrispondente al precedente distretto n. 7;

distretto n. 5: corrispondente al precedente distretto n. 8;

distretto n. 6: corrispondente al precedente distretto n. 9, comprendente anche i quartieri Barca e Bertolla;

distretto n. 7: corrispondente al precedente distretto n. 10;

distretto n. 8: corrispondente al precedente distretto n. 2;

distretto n. 9: corrispondente al precedente distretto n. 3;

distretto n. 10: corrispondente al precedente distretto n. 4.

Roma, 3 gennaio 1992

p. *Il Ministro:* MELILLO

92A0222

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1991.

Modificazioni alla deliberazione 4 dicembre 1990, concernente definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1990 e 1991 in relazione ai programmi operativi per le regioni colpite da declino industriale, di cui all'art. 9 del regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 2).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 12 settembre 1989, relativa alla proposta italiana di programma per le zone colpite da declino industriale, ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 2);

Vista la propria delibera in data 4 dicembre 1990 concernente l'applicazione dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/87 relativa al sopra menzionato obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88;

Visti i programmi operativi regionali approvati dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale nelle zone sopra citate;

Vista la propria delibera in data 26 novembre 1991, concernente la rettifica relativa alla regione Liguria della citata delibera del 4 dicembre 1990;

Considerato che con la propria delibera del 4 dicembre 1990 il contributo del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/87 è stato così determinato:

lire 35.322 milioni per interventi a sostegno delle piccole e medie imprese industriali, da effettuarsi secondo le modalità di cui al decreto 27 giugno 1991 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del tesoro;

lire 131.745 milioni per la realizzazione di azioni di competenza regionale;

Considerato che nei predetti programmi operativi la spesa complessiva del Fondo europeo di sviluppo regionale per il triennio 1989-91 è stata ripartita a carico dei bilanci degli anni 1990 e 1991, facendo confluire in quello del 1990 anche la quota del 1989;

Considerato che allo scopo di armonizzare l'intervento finanziario del Fondo di rotazione con quello delle Comunità europee, occorre modulare in due distinte quote annuali il predetto contributo del Fondo medesimo;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

I sopra indicati contributi a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il cofinanziamento della quota nazionale pubblica «Stato»-«Altri» dei programmi operativi regionali di cui all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88, sono ripartiti in due quote annuali così come indicato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera e che sostituisce, per la parte di competenza del Fondo, le tabelle di cui alle delibere precedentemente assunte in materia.

Il citato Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie provvederà ai relativi pagamenti secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88 indicato in premessa.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

COFINANZIAMENTO A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/87 PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO 2 DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 2052/88

(In milioni di lire)

REGIONI	P.M.I.		Altre azioni di competenza regionale		TOTALE	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Toscana	—	5.250	4.022	25.378	4.022	30.628
Marche	—	3.282	265	488	265	3.770
Umbria	—	—	8.602	8.602	8.602	8.602
Liguria	—	9.000	2.201	7.933	2.201	16.933
Lombardia	—	2.790	3.482	5.018	3.482	7.808
Lazio	—	—	4.584	4.502	4.584	4.502
Piemonte	—	15.000	18.766	22.334	18.766	37.334
Valle d'Aosta	—	—	4.240	4.240	4.240	4.240
Veneto	—	—	3.837	3.251	3.837	3.251
Totale ...	—	35.322	49.999	81.746	49.999	117.068

92A0229

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1991.

Modificazioni alla deliberazione 20 dicembre 1990 concernente l'approvazione di progetti di investimento e ammissione degli stessi alle disponibilità del Fondo per il rientro dalla disoccupazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante tra l'altro norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro;

Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che istituisce il Fondo per il rientro dalla disoccupazione con il fine di promuovere la creazione di occupazione aggiuntiva, in particolare nei territori del Mezzogiorno;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 31 gennaio 1989 che stabilisce i requisiti dei piani o progetti di investimento presentati ai sensi del decreto-legge n. 86/88 e demanda al CIPE l'approvazione dei medesimi;

Vista la propria deliberazione in data 20 dicembre 1990, con la quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento sulle disponibilità del Fondo per il rientro dalla disoccupazione, ai sensi della normativa anzidetta, trentuno progetti di investimento localizzati sul territorio nazionale, tendenti ad alleviare i fenomeni di più grave disoccupazione, per una somma complessiva pari a 759.031 milioni di lire e per una occupazione totale di circa 3.000 unità;

Vista la propria deliberazione in data 30 luglio 1991 con la quale sono state approvate alcune variazioni relative a cinque progetti di investimento, ricompresi tra quelli già finanziati con la predetta deliberazione del 20 dicembre 1990;

Vista la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, concernente una modificazione da apportare al progetto n. 245 «Bonifica di discariche non regolamentate e realizzazione di discariche tipo 2B nelle regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia» già approvato con la suindicata deliberazione del 20 dicembre 1990;

Tenuto conto della necessità di apportare la predetta variazione al fine di consentire il perfezionamento delle procedure già attivate;

Delibera:

È approvata la modificazione relativa al progetto di investimento indicato in premessa.

Il progetto con la relativa modifica è riportato nella allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

FONDO PER IL RIENTRO DALLA DISOCCUPAZIONE (ex lege n. 160/88)

N. prog.	Denominazione	Soggetto proponente	Soggetto realizzatore	Milioni di lire	Localizzazione	Occupaz. prevista a regime (*)	Settore
245	Bonifica di discariche non regolamentate e realizzazione di discariche tipo 2B nelle regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia	Ministero dell'ambiente	ENEA Roma - D'Appolonia S.p.a. Genova - Investimenti ambientali S.r.l. Milano - Pulitecnica S.r.l. Marghera (Venezia) - Unieco S.c.r.l. - Reggio Emilia	19.500 (2)	Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia	28 (a)	AM..

(*) Dati risultanti dalla proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(2) Cofinanziamento legge n. 305/1989 (Ministero dell'ambiente).

Legenda settore: AM. = Ambiente.

(a) Occupazione relativa ai primi due lotti finanziati; il progetto globale prevede un'occupazione di 172 unità.

92A0211

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1991), coordinato con la legge di conversione 22 gennaio 1992, n. 17 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 13), recante: «Provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al mese di novembre 1991, nelle province di Trieste e Gorizia, nonché nei comuni della provincia di Udine *compresi nell'allegato* A *all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129 (a),* per i datori di lavoro privati dei settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi restano sospesi fino al 31 maggio 1992 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro medesimi. Sono altresì sospesi i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle assicurazioni sociali dei titolari delle imprese appartenenti ai settori indicati dovuti nei mesi di gennaio ed aprile 1992. Il recupero delle predette somme avverrà in sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992.

1-bis. *Possono altresì essere regolarizzati in un numero massimo di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992, i contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 1 non versati nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e la data di entrata in vigore del presente decreto.*

(a) La legge n. 129/1985 reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982». Si trascrive il testo dell'allegato *A* all'accordo annesso alla legge, limitatamente ai comuni della provincia di Udine:

«*Comuni della provincia di Udine:*

1. Attimis
2. Chiopris Viscone
3. Chiusaforte
4. Cividale del Friuli

5. Corno di Rosazzo
6. Drenchia
7. Faedis
8. Grimacco
9. Lusevera
10. Malborghetto Valbruna
11. Manzano
12. Moimacco
13. Nimis
14. Premariacco
15. Prepotto
16. Pulfero
17. Resia
18. Savogna
19. S. Giovanni al Natisone
20. S. Leonardo
21. S. Pietro al Natisone
22. Stregna
23. Taipana
24. Tarvisio
25. Torreano».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222 *(a)*, sono estese alle imprese appartenenti ai settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi nelle province di Trieste e Gorizia, nonché nei comuni della provincia di Udine *compresi nell'allegato* A *al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129 (b)*, che non possono avvalersi dell'istituto della Cassa integrazione guadagni di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164 *(c)*, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il periodo di corresponsione dell'indennità prevista nel predetto articolo 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222 *(a)*, deve avere una durata massima di mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione del presente decreto, e non potrà eccedere complessivamente centottantamila giornate lavorative.*

3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2 si determina secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale dell'impiego.

(a) L'art. 2 della legge n. 222/1990 (Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune) è così formulato:

«Art. 2. — 1. Ai lavoratori dipendenti delle imprese di cui al comma 1 dell'art. 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad oraio ridotto in diretta dipendenza degli eventi climatico-meteorologici richiamati dal medesimo comma 1 dell'art. 1 è corrisposta un'indennità di importo pari al trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonché il trattamento per gli assegni familiari.

2. I trattamenti di cui al comma 1 spettano agli apprendisti nonché agli impiegati.

3. L'indennità di importo pari al trattamento di integrazione salariale è corrisposta durante l'intero periodo di sospensione o contrazione dell'attività lavorativa per la durata massima di due mesi decorrenti dal 1° gennaio 1990.

4. Le sedi locali dell'INPS provvedono a corrispondere l'indennità di importo pari al trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, corredata dalla certificazione dell'autorità comunale competente relativa all'avvenuta sospensione o contrazione dell'attività, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

5. L'indennità di cui al comma 1 è esente dai contributi di cui all'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

6. I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento dei diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste.

7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 8 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(b) Per il testo dell'allegato *A* all'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia di cui alla legge n. 129/1985 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(c) La legge n. 164/1975 reca: «Provvedimenti per la garanzia del salario».

Art. 3.

1. Nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine *compresi nell'allegato* A *al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129 (a)*, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 1992 sono sospesi i termini per il versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati corrisposti per prestazioni rese presso aziende, stabilimenti ed unità operative situati nei predetti territori.

2. La sospensione di cui al comma 1 esplica efficacia limitatamente alle attività contraddistinte dai codici numerici di cui all'allegata tabella, nonché a quelle esercitate dalle imprese artigiane iscritte nei relativi albi.

(a) Per il testo dell'allegato *A* all'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia di cui alla legge n. 129/1985 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 4.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è sospeso per l'anno 1991 il termine relativo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 *(a)*.

2. Restano fermi i termini previsti per i versamenti del saldo di imposta relativi ai periodi per i quali è sospeso, a norma del comma 1, il versamento dell'acconto.

(a) Il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) prevede che: «A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 20 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a titolo di

acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al 65 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'art. 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre».

Art. 4-*bis*.

1. *I benefici di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono estesi alle imprese industriali delle province di Trieste e di Gorizia e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129 (a), con non più di cinquecento dipendenti, che abbiano una significativa presenza nei paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dimostrata da importazioni o esportazioni non inferiori al dieci per cento, rispettivamente, della media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990.*

2. *La concessione dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è vincolata alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della documentazione idonea a comprovare il raggiungimento della percentuale di cui al medesimo comma.*

3. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».*

4. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

(*a*) Per il testo dell'allegato *A* all'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia di cui alla legge n. 129/1985 si veda la nota (*a*) all'art. 1.

Art. 5.

1. Le imposte non versate ai sensi degli articoli 3 e 4 saranno riscosse senza aggravio di interessi ed altri oneri mediante versamento rateale in sei mesi a decorrere dal 1° luglio 1992. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di recupero e indicati gli adempimenti dei sostituti d'imposta afferenti le relative dichiarazioni.

2. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 5-*bis*.

1. *L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a costituire, a valere sulla propria dotazione finanziaria, una speciale linea di intervento a favore delle imprese appartenenti ai settori industriale, commerciale e dell'artigianato situate nell'intero territorio italiano, per i crediti vantati verso operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a fronte di esportazioni effettuate.*

Art. 6.

1. *Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 (a), concernente il prodotto benzina destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129 (b), è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legge (a), ed è aumentato del venti per cento.*

(*a*) Si trascrive il testo dell'intero art. 7 del D.L. n. 534/1987 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico»:

«Art. 7. — 1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438 [v. nota (*b*) all'art. 7, *n.d.r.*], modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino.

2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 [v. nota (*a*) all'art. 8-*bis*, *n.d.r.*], è incrementato del 70 per cento.

3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 [v. nota (*b*) all'art. 7, *n.d.r.*], deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.

4. Il regime agevolativo della zona di Gorizia di cui al comma 2 è esteso, fino al 31 dicembre 1991, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 [v. nota (*a*) all'art. 8-*bis*, *n.d.r.*], aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione è altresì estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129 [v. nota (*a*) all'art. 1, *n.d.r.*], per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma».

(*b*) Per il testo dell'allegato *A* all'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia di cui alla legge n. 129/1985 si veda la nota (*a*) all'art. 1.

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700 (*a*), è sostituito dal seguente:

«La tabella *A* allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio delimitato

dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 *(b)*, nonché di quello di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge *(b)*, come individuato dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 *(c)*».

(a) L'art. 3 della legge n. 700/1975 (Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), come modificato dall'art. 1, comma 1-*bis*, del D.L. 30 dicembre 1986, n. 923, aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 1987, n. 50, e dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 3. — *La tabella* A *allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio delimitato dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonché di quello di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge, come individuato dal comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.*

È ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 11 della tabella *A* annessa alla presente legge.

La tabella *B*, allegata alla presente legge, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1° gennaio 1986. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente. La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata.

Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge, previsto dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è svolto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata da 3 rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da 6 rappresentanti del comune di Gorizia, di cui 2 della minoranza, da 2 rappresentanti del comune di Savogna di Isonzo, di cui uno della minoranza».

(b) La legge n. 1438/1948 reca: «Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia». Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 2:

«Art. 1. — Il territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico ed i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cotonificio Trestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo, sono considerati, fino al 31 dicembre 1957, fuori della linea doganale e costituiti in zona franca.

Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli (lotto, sali, tabacchi, cartine per sigarette, accenditori automatici, chinino e sali di chinino, ecc.) del diritto di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, delle corrispondenti sovrimposte di confine, dell'imposta generale sull'entrata e delle imposte comunali di consumo.

Restano del pari esclusi della franchigia:

a) i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e loro parti, comprese le camere d'aria ed i pneumatici, nonché i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma;

b) gli oggetti di vestiario di qualunque natura (compresi i lavori da pellicceria) e gli oggetti d'uso personale;

c) i prodotti compresi nelle seguenti voci della tariffa dei dazi doganali:

658 - olii essenziali ed essenze;
661 - profumi sintetici costituenti essenze;
765 - saccarina e suoi derivanti e surrogati, compresi i prodotti saccarinati;
767 - alcaloidi;
780 - prodotti medicinali sintetici;
780-*bis* - prodotti sintetici arsenobenzolici confezionati come specialità medicinali;
782 - specialità medicinali;
806 - pelli da pellicceria.

Restano in vigore nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, l'esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari ed a quelli della polizia sanitaria e fitopatologica dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e dell'incremento dell'esportazione».

Art. 2. — In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, è consentita la immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessità, nonché delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca medesima, e dei sottoindicati prodotti entro i limiti di contingenti annui che saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro e *ad interim* per il bilancio, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero:

1) zucchero;
2) caffè e surrogati di caffè;
3) cacao;
4) spiriti;
5) birra;
6) oli di semi alimentari;
7) combustibili liquidi e lubrificanti;
8) filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.

Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca [si veda al riguardo il comma 3 dell'art. 7 del D.L. n. 534/1987, riportato nella nota *(a)* all'art. 6, *n.d.r.*]».

(c) Per il testo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. n. 534/1987 si veda la nota *(a)* all'art. 6.

Art. 8.

1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma primo, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502 *(a)*, le spese del servizio di contingentamento dei prodotti e materie prime immessi nel territorio di Gorizia in esenzione fiscale, di cui all'articolo 1 della legge medesima *(a)*, graveranno sul Fondo Gorizia istituito con legge 27 dicembre 1975, n. 700 *(b)*.

2. È abrogato l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225 *(c)*.

(a) L'art. 1 della legge n. 1502/1952 (Amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti) è così formulato:

«Art. 1. — Alla camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è affidato il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime, immessi nel territorio di Gorizia in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, in applicazione degli articoli 2 e 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 [per il testo dell'art. 2 della legge n. 1438/1948 si veda la nota *(b)* all'art. 7, *n.d.r.*]».

Il primo comma dell'art. 2 della medesima legge n. 1502/1952 prevede che: «Per far fronte alle spese di impianto e funzionamento del detto servizio è concesso alla camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia un contributo annuo a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e fino a quando avrà vigore il regime di zona franca istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438».

(b) La legge n. 700/1975 reca: «Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia».

(c) L'articolo unico della legge n. 1225/1960 (Modifiche dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502) sostituiva i commi terzo e quarto dell'art. 2 della legge n. 1502/1952 con il seguente: «Per gli esercizi successivi a partire dall'esercizio 1959-60, il contributo stesso sarà annualmente stabilito, con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e, in ogni caso, non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dell'introito dei diritti fissi di cui al successivo articolo terzo».

Art. 8-*bis*.

1. *A decorrere dal 1° gennaio 1992, i contingenti di benzina e di gasolio previsti dalla tabella* A *allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 (a), sono quantificati in litri anziché in chilogrammi applicando, nella trasformazione peso-volume, i coefficienti 0,733 per la benzina e 0,835 per il gasolio.*

(a) Si riporta il testo della tabella *A* annessa alla legge n. 700/1975 recante modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia:

«TABELLA *A*

N. progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Bestiame bovino (resa 50 per cento) e/o carni macellate fresche, anche refrigerate e congelate	Tonn.	2.000
2	Burro e grassi alimentari	Tonn.	750
3	Olii alimentari	Tonn.	800
4	Caffè	Tonn.	650
5	Zucchero	Tonn.	2.500
6	Birra di produzione nazionale	Hl.	10.000
7	Birra di produzione estera	Hl.	1.500
8	Pesce preparato e comunque conservato	Tonn.	500
9	Funghi	Tonn.	1
10	Legumi secchi	Tonn.	50
11	Distillati da canna e da cereali	Hl	1.000
12	Legname per costruzione e lavoro	Mc	3.000
13	Benzina	Tonn.	15.000
14	Gasolio	Tonn.	12.000
15	Lubrificanti	Tonn.	500
16	Mais	Tonn.	1.500
17	Farina di soja	Tonn.	150
18	Farina di pesce	Tonn.	150».

N.B. — A norma dell'art. 7, comma 2, del D.-L. n. 534/1987 [si veda al riguardo la nota *(a)* all'art. 6] il contingente di cui al n. 13 è incrementato del 70 per cento; si veda anche il comma 4 dello stesso articolo.

Art. 9.

1. *All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, valutato in complessive lire 36 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 17 miliardi, l'accantonamento «Agevolazioni contributive nel territorio delle province di Trieste e Gorizia» e, quanto a lire 19 miliardi, quota dell'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA
(prevista dall'articolo 3, comma 2)

CODICI NUMERICI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI FISCALI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 RIFERITI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE IN DATA 28 DICEMBRE 1990, PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 302 DEL 29 DICEMBRE 1990.

— *Tutte le attività ricomprese nella categoria «G»* (commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni).

— *Tutte le attività ricomprese nella categoria «H»* (alberghi e ristoranti).

— *Le seguenti attività ricomprese nella categoria «I»* (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni):

60.10.2 Servizi ausiliari delle ferrovie
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri
60.25.0 Trasporto di merci su strada
63.11.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti terrestri
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito
63.12.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi
63.21.0 Altre attività connesse ai trasporti terrestri
63.30.1 Attività delle agenzie di viaggio e turismo
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63.40.2 Intermediari dei trasporti

92A0279

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di lettere e filosofia:
archeologia della Magna Grecia.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura spagnola.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:
economia ed organizzazione aziendale;
chimica industriale.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia generale.

Facoltà di agraria:
zootecnica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:
istituzioni di statistica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche (sede di Gorizia):
storia ed istituzioni dei Paesi dell'Asia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0234

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 8 gennaio 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia:

1) Il decreto interministeriale 13 settembre 1990, con il quale la «Società nazionale di revisione S.a.s. di Giulio Scala & C.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato per quanto concerne la ragione sociale variata, a seguito di fusioni societarie, in «Ria & Mazars S.a.s. di Giulio Scala, Andrea Trevese & C.».

2) Con lo stesso decreto interministeriale 8 gennaio 1992 sono state revocate, a seguito delle predette fusioni societarie, le autorizzazioni rilasciate con decreto interministeriale 5 novembre 1971, e successive modificazioni, alla società «Orga revisioni S.a.s. di Andrea Trevese & C.», e con decreto interministeriale 8 gennaio 1975, e successive modificazioni, alla società «Ria - Società nazionale di certificazione in accomandita semplice di Giulio Scala & C.».

3) Nel periodo decorrente dal 31 ottobre 1990 fino al 14 dicembre 1990 la società «Ria - Società nazionale di certificazione in accomandita semplice di Giulio Scala & C.» ha assunto la ragione sociale di «Ria & Mazars S.a.s. di Giulio Scala & C.».

92A0235

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Imola

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Imola ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Imola S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Imola S.p.a.» con un capitale sociale di lire 60 miliardi, suddiviso in n. 6 milioni di azioni del valore nominale di L. 10.000 cadauna, cui faranno capo le attività e le passività di cui l'ente conferente risulta titolare;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fodazione Cassa di risparmio di Imola» e che deterrà l'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Imola S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

il conferimento da parte della «Fondazione» di una quota del pacchetto azionario detenuto nella Cassa di risparmio di Imola S.p.a. in una costituenda holding creditizia denominata «Gruppo bancario casse emiliano romagnole S.p.a.», indicata con la sigla «CAER S.p.a.».

La Cassa di risparmio di Imola, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Imola S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0285

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Lugo

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Lugo ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Lugo S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Lugo S.p.a.» con un capitale sociale di lire 35 miliardi;

l'adozione del relativo statuto da parte della «Cassa di risparmio di Lugo S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Lugo» e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria;

il conferimento da parte della «Fondazione» di una quota del pacchetto azionario detenuto nella Cassa di risparmio di Lugo S.p.a. in una costituenda holding creditizia denominata «Gruppo bancario casse emiliano romagnole S.p.a.», indicata con la sigla «CAER S.p.a.».

La Cassa di risparmio di Lugo, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Lugo S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0286

N. 7

Corso dei cambi del 13 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1188,400	1188,400	1188,600	1188,400	1188,400	1188,400	1188,440	1188,400	1188,400	1188,400
E.C.U.	1536,650	1536,650	1537 —	1536,650	1536,650	1536,650	1536,500	1536,650	1536,650	1536,750
Marco tedesco	754,790	754,790	755,750	754,790	754,790	754,790	754,790	754,790	754,790	754,790
Franco francese	221,210	221,210	221,650	221,210	221,210	221,210	221,230	221,210	221,210	221,210
Lira sterlina	2140,300	2140,300	2140 —	2140,300	2140,300	2140,300	2140,500	2140,300	2140,300	2140,300
Fiorino olandese	670,320	670,320	671 —	670,320	670,320	670,320	670,320	670,320	670,320	670,320
Franco belga	36,648	36,648	36,660	36,648	36,648	36,648	36,649	36,648	36,648	36,640
Peseta spagnola	11,850	11,850	11,890	11,850	11,850	11,850	11,842	11,850	11,850	11,850
Corona danese	194,610	194,610	194,500	194,610	194,610	194,610	194,560	194,610	194,610	194,610
Lira irlandese	2011 —	2011 —	2011 —	2011 —	2011 —	2011 —	2010,700	2011 —	2011 —	—
Dracma greca	6,549	6,549	6,550	6,549	6,549	6,549	6,550	6,549	6,549	—
Escudo portoghese	8,696	8,696	8,680	8,696	8,696	8,696	8,703	8,696	8,696	8,690
Dollaro canadese	1037,200	1037,200	1035 —	1037,200	1037,200	1037,200	1036,100	1037,200	1037,200	1037,200
Yen giapponese	9,393	9,393	9,330	9,393	9,393	9,393	9,392	9,393	9,393	9,390
Franco svizzero	848,850	848,850	848,500	848,850	848,850	848,850	849 —	848,850	848,850	848,850
Scellino austriaco	107,270	107,270	107,400	107,270	107,270	107,270	107,269	107,270	107,270	107,270
Corona norvegese	191,900	191,900	191,500	191,900	191,900	191,900	191,900	191,900	191,900	191,900
Corona svedese	207,050	207,050	207 —	207,050	207,050	207,050	207,080	207,050	207,050	207,050
Marco finlandese	277,600	277,600	278 —	277,600	277,600	277,600	277,600	277,600	277,600	—
Dollaro australiano	884 —	884 —	872 —	884 —	884 —	884 —	883,750	884 —	884 —	884 —

Media dei titoli del 13 gennaio 1992

Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	101 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,300
» » » 21- 4-1987/94	88,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,325
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,250
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,250
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,225
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,275
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,325
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,325
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,450
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,400
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,400
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,500
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,275
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,475
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,450
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	98,975
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	100,400
» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » » 20- 7-1987/92	100,050
» » » » 19- 8-1987/92	100,050
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	100,200

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,150
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,275
» » » »	1- 5-1988/93	100,425
» » » »	1- 6-1988/93	101,225
» » » »	18- 6-1986/93	100 —
» » » »	1- 7-1988/93	100,875
» » » »	17- 7-1986/93	100 —
» » » »	1- 8-1988/93	100,625
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	99,325
» » » »	18- 9-1986/93	100,750
» » » »	1-10-1988/93	100,350
» » » »	20-10-1986/93	100 —
» » » »	1-11-1988/93	100,875
» » » »	18-11-1987/93	100,325
» » » »	19-12-1986/93	100,750
» » » »	1- 1-1989/94	100,500
» » » »	1- 2-1989/94	100,375
» » » »	1- 3-1989/94	100,350
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,375
» » » »	1- 9-1989/94	100,050
» » » »	1-10-1987/94	100,250
» » » »	1-11-1989/94	100,150
» » » »	1- 1-1990/95	100,100
» » » »	1- 2-1985/95	100,325
» » » »	1- 3-1985/95	100,075
» » » »	1- 3-1990/95	99,550
» » » »	1- 4-1985/95	99,300
» » » »	1- 5-1985/95	99,225
» » » »	1- 5-1990/95	99,775
» » » »	1- 6-1985/95	99,025
» » » »	1- 7-1985/95	99,325
» » » »	1- 7-1990/95	99,800
» » » »	1- 8-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1985/95	99,175
» » » »	1- 9-1990/95	99,725
» » » »	1-10-1985/95	99,400
» » » »	1-10-1990/95	99,675
» » » »	1-11-1985/95	99,750
» » » »	1-11-1990/95	99,800
» » » »	1-12-1985/95	99,925
» » » »	1-12-1990/95	99,775
» » » »	1- 1-1986/96	100,100
» » » »	1- 1-1986/96 II	103,150
» » » »	1- 1-1991/96	99,800
» » » »	1- 2-1986/96	100,100
» » » »	1- 2-1991/96	99,825
» » » »	1- 3-1986/96	100 —
» » » »	1- 4-1986/96	99,975
» » » »	1- 5-1986/96	99,675
» » » »	1- 6-1986/96	99,475
» » » »	1- 7-1986/96	99,575
» » » »	1- 8-1986/96	99,100
» » » »	1- 9-1986/96	99,375
» » » »	1-10-1986/96	98,675
» » » »	1-11-1986/96	99,200
» » » »	1-12-1986/96	99,675
» » » »	1- 1-1987/97	99,475
» » » »	1- 2-1987/97	99,325
» » » »	18- 2-1987/97	99,275
» » » »	1- 3-1987/97	99,250
» » » »	1- 4-1987/97	99,150
» » » »	1- 5-1987/97	99,050
» » » »	1- 6-1987/97	99,025
» » » »	1- 7-1987/97	98,500
» » » »	1- 8-1987/97	98,375
» » » »	1- 9-1987/97	98,300
» » » »	1- 3-1991/98	98,775
» » » »	1- 4-1991/98	98,625
» » » »	1- 5-1991/98	98,775
» » » »	1- 6-1991/98	98,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	99,700
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,750
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,400
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,275
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,775
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,675
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,150
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,450
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,050
» » »	12,50%	1-10-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,200
» » »	12,50%	17-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-12-1993	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,250
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,400
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,400
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,125
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,225
»	12,50%	1- 1-1991/98	100,175
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,175
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,675

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,250
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,700
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,050
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,550
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,800
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,175
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,350
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,400
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,675
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,800
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,550
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	102,100
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,325
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,625
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,475
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,800
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,750
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,925
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M13012

MINISTERO DELL'INTERNO

106° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91 e n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91 e n. 299/91, i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 7231 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10849-C-91 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAS» MOD. 45
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 585
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: RICCÒ EDOARDO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7232 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10261-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WEBLEY & SCOTT» MOD. MARK IV
Calibro: 38
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 234,6
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERGOGLIO OSVALDO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7233 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10766-C-91 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JOHANN FANZOJ» MOD. EXPRESS
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: MILAZZO GIUSEPPA RITA TITOLARE DELLA DITTA «MICO INTERNATIONAL»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7234 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4039-C-81 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «F.N. BROWNING» MOD. A BOLT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5-15
Lunghezza delle canne: MM. 559
Lunghezza dell'arma: MM. 1022
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ «BROWNING SPORTS ITALIA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7235 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4846-C-82 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «H. SCHEIRING» MOD. GAMS (EIETTORI NORMALI ED AUTOMATICI) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 65 R
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 730
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: MINI ELISO SOCIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ «MINI ELISO & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7236 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CONCARI» MOD. PHANTOM
Calibro: MM. 7 × 75 R VOM HOFE SE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONO GRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7237 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10084-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «M.R. NEW SYSTEM ARMS» MOD. P.T. 911 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 128
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIGIDO MARCO TITOLARE DELLA DITTA «M.R. NEW SYSTEM ARMS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere dotata di conversioni (canna e caricatori) idonee ad impiegare le cartucce nei cal. 40 Smith & Wesson (caricatore da n. 8 colpi) - 41 AE (caricatore da n. 8 colpi) - 38 Super Auto (caricatore da n. 9 colpi) e mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 9 colpi).

N. 7238 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2972-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «LEITER WENIN ALGUND» MOD. 91
Calibro: MM. 6,5 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BURGGRAFLER WAFFENECKE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7239 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2972-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione. dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «LEITER WENIN ALGUND» MOD. 85
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BURGGRAFLER WAFFENECKE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7240 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4873-C-82 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20,7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7241 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7242 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS
Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. ROYAL (ESTRATTORI AUTOMATICI) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELL'ARMERIA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7243 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS
Denominazione: «JOHN RIGBY» MOD. EXPRESS (ESTRATTORI AUTOMATICI) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELL'ARMERIA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7244 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FEG» MOD. TOKAGIPT 58
Calibro: MM. 7,62 TOKAREV
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 194
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7245 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERETTA S.P.A.» MOD. 31
Calibro: MM. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 85
Lunghezza dell'arma: MM. 145
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7246 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPHINX» MOD. AT 380
Calibro: MM. 9 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 83
Lunghezza dell'arma: MM. 153
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota. — L'arma può essere dotata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia cal. mm. 9 Police.

N. 7247 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPHINX» MOD. AT 2000 S
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15-11 NEL CAL. 41 AE
Lunghezza delle canne: MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 206
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota. — L'arma può essere dotata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia cal. 41 AE.

N. 7248 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPHINX» MOD. AT 2000 PDA
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13-9 NEL CAL. 41 AE
Lunghezza delle canne: MM. 93
Lunghezza dell'arma: MM. 184
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota. — L'arma può essere dotata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia cal. 41 AE.

N. 7249 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7250 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA)
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7251 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBIANTO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA)
Calibro: 128 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7252 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2972-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «GOTTFRIED JUCH» MOD. 33
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 615
Lunghezza dell'arma: MM. 1035
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BURGGRAFLER WAFFENENCKE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7253 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2972-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «JOSEF HAMBRUSCH» MOD. 33
Calibro: 12/6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BURGGRAFLER WAFFENENCKE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7254** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2972-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «JOSEF HAMBRUSCH» MOD. 33
Calibro: 16/6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BURGGRAFLER WAFFENENCKE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **7255** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JAMES PURDEY» MOD. PURDEY 400-3" (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 400 N.E. B.P. 3" PURDEY
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 647,7
Lunghezza dell'arma: MM. 1065
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **7256** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JAMES PURDEY» MOD. PURDEY 375 H. & H. MAGNUM (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 647,7
Lunghezza dell'arma: MM. 1092
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **7257** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. HOLLAND & HOLLAND
Calibro: 30-30
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 609,6
Lunghezza dell'arma: MM. 1003,3
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **7258** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. H. & H. 375 M EXPRESS ROYAL (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1066
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **7259** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: 45-70 U.S. GOVERNMENT
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **7260** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SABATTI» MOD. ROVER 600 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7,62 × 39
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: 8
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **7261** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7262 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA).
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7263 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/5,6 × 55 SE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7264 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: MM. 20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7265 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7266 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7267 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7268 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7269 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA).
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7270 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7271 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/22-250 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7272 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/25-06 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7273 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7274 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7275 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7276 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7277 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7278** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: 20/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7279** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. FOREST
Calibro: MM. 20/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7280** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI LUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TECNI-MEC»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7281** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI LUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TECNI-MEC»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7282 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI LUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TECNI-MEC»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7283 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI LUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TECNI-MEC»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7284 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI LUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TECNI-MEC»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7285 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI LUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TECNI-MEC»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7286 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI LUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TECNI-MEC»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7287 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI LUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TECNI-MEC»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7288 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI LUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TECNI-MEC»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7289 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI LUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TECNI-MEC»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N 7290 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI LUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TECNI-MEC»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7291 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «TECNI-MEC» MOD. COMBI BK 1
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI LUCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TECNI-MEC»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7292 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 12/12/5,6 × 50
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7293 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 12/12/6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7294 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 12/12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7295 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n: 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 12/12/7 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7296 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale. n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 12/12/7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7297 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 12/12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7298** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 12/12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7299** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 12/12/30-06
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7300** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 12/12/222 REMINGTON
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7301** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 12/12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7302 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 12/12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7303 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/5,6 × 50
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7304 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7305 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/6,5 × 57
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7306 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/7 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7307 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7308 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/9,3 × 74 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7309 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/30-06
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7310 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/222 REMINGTON
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7311 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/308 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7312 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/243 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7313 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. MG 92
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/8 × 57 JRS
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7314 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAM MARCO» MOD. RG 75
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,25
Lunghezza dell'arma: MM. 279,60
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7315 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAN MARCO» MOD. RG 75
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,25
Lunghezza dell'arma: MM. 279,60
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7316 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAN MARCO» MOD. RG 75
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,50
Lunghezza dell'arma: MM. 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7317 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAN MARCO» MOD. RG 75
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,25
Lunghezza dell'arma: MM. 279,60
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **7318** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAN MARCO» MOD. RG 75
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,50
Lunghezza dell'arma: MM. 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **7319** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAN MARCO» MOD. RG 75
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,50
Lunghezza dell'arma: MM. 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **7320** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. DOUBLE EAGLE MK II SERIES 90 OFFICERS INOX
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 184
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **7321** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. DOUBLE EAGLE MK II SERIES 90 INOX
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7322 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SP 101 INOX
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 57
Lunghezza dell'arma: MM. 181
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7323 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SP 101 INOX
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 225
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7324 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SP 101 INOX
Calibro: 32 H. & R. MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 57
Lunghezza dell'arma: MM. 181
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7325 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SP 101 INOX
Calibro: 32 H. & R. MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 77,79
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7326 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SP 101 INOX
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 77,79
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7327 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. KM 77 MK II RP INOX
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 559
Lunghezza dell'arma: MM. 1067
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7328 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. KM 77 MK II RP INOX
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 559
Lunghezza dell'arma: MM. 1067
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7329 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. KM 77 MK II RP INOX
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 609
Lunghezza dell'arma: MM. 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7330 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MK II RP INOX
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 609
Lunghezza dell'arma: MM. 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7331 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MG (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 609
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7332 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MK II RP INOX
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 559
Lunghezza dell'arma: MM. 1067
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7333 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tpo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. ANACONDA INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 245
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7334 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. ANACONDA INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 203,2
Lunghezza dell'arma: MM. 346
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7335 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. RH 415 REDHAWK BLUE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 41 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 280
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la pistola a rotazione doppia azione «Ruger» mod. KRH 415 Redhawk inox (tacca di mira regolabile) cal. 41 Magnum (canna mm 139,7).

N. 7336 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. RH 41 REDHAWK (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 41 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 330
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la pistola a rotazione doppia azione «Ruger» mod. KRH 41 Redhawk inox (tacca di mira regolabile) cal. 41 Magnum (canna mm 190,5).

N. 7337 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «B.B.M.» MOD. MAGNUM
Calibro: 35 GRENAILLE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 235
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO PAOLO ESERCENTE ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «BRUNI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7338 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «B.B.M.» MOD. OLIMPYC
Calibro: 35 GRENAILLE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 60
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO PAOLO ESERCENTE ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «BRUNI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7339 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «B.B.M.» MOD. CF 92
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 175
Lunghezza dell'arma: MM. 385
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO PAOLO ESERCENTE ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «BRUNI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma· C 9

N. 7340 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «B.B.M.» MOD. G. C. 54
Calibro: 12
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 150 SUPERIORE MM 120 INFERIORE
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO PAOLO ESERCENTE ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «BRUNI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

Nota. — L'arma può essere denominata anche «S.A.P.L.».

N. 7341 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. TRAPPER
Calibro: 44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 410
Lunghezza dell'arma: MM. 870
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7342 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ISRAEL MILITARY INDUSTRIES» MOD. JERICHO
Calibro: MM. 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 204
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7343 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ISRAEL MILITARY INDUSTRIES» MOD. JERICHO
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 204
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7344 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «B S A » MOD. SPORTING
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 565
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMAPNY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7345 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «Z-BRNO» MOD. BRNO 1
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 585
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7346 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ISRAEL MILITARY INDUSTRIES» MOD. DESERT EAGLE I.M.I.
Calibro: 50 A.E.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 152,5
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile nello stesso calibro 50 A.E. con lunghezza mm. 355

N. 7347 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. INSPECTOR
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7348 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. INSPECTOR
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 223,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7349 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. INSPECTOR
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 278,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7350 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. HENRY RIFLE 1860
Calibro: 44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 615
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7351 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. HENRY RIFLE 1860
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 615
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7352 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 SPORTING RIFLE
Calibro: 44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 615
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7353 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 YELLOW CARBINE
Calibro: 44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 482,60
Lunghezza dell'arma: MM. 978
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7354 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1873 CARBINE
Calibro: 44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 482,60
Lunghezza dell'arma: MM. 978
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7355 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1873 SPORTING RIFLE
Calibro: 44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 615
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7356 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10703-C-91 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AUTO ORDNANCE CORPORATION» MOD. 1911 A-1 AUTO ORDNANCE ZG-51
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 89
Lunghezza dell'arma: MM. 184
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. DALLA THOMPSON
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BARELLI MAURIZIO PROPRIETARIO DELLA DITTA «BIEFFE SPORT S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7357 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10703-C-91 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AUTO ORDNANCE CORPORATION» MOD. 1911 A-1 AUTO ORDNANCE ZG-51
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 89
Lunghezza dell'arma: MM. 184
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. DALLA THOMPSON
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BARELLI MAURIZIO PROPRIETARIO DELLA DITTA «BIEFFE SPORT S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7358 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10703-C-91 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AUTO ORDNANCE CORPORATION» MOD. 1911 A-1 AUTO ORDNANCE
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 130
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. DALLA THOMPSON
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BARELLI MAURIZIO PROPRIETARIO DELLA DITTA «BIEFFE SPORT S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere dotata di conversione (carrello - molla di recupero - leva blocco carrello ed espulsore) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm 10 auto.

N. 7359 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BOWEN CLASSIC ARMS» MOD. NIMROD (FINITURA BRUNITA) (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 475 MAGNUM (LINEBAUGH)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 300
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Sull'arma può apparire il marchio di fabbrica della ditta «Ruger» unitamente a quello della ditta «Bowen Classic Arms» che ne ha curato l'allestimento finale.

N. 7360 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BOWEN CLASSIC ARMS» MOD. ALPINE (FINITURA BRUNITA O IN ACCIAIO INOX) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 88,9
Lunghezza dell'arma: MM. 240
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Sull'arma può apparire il marchio di fabbrica della ditta «Ruger» unitamente a quello della ditta «Bowen Classic Arms» che ne ha curato l'allestimento finale.

N. 7361 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BOWEN CLASSIC ARMS» MOD. ALPINE (FINITURA BRUNITA O IN ACCIAIO INOX) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Sull'arma può apparire il marchio di fabbrica della ditta «Ruger» unitamente a quello della ditta «Bowen Classic Arms» che ne ha curato l'allestimento finale.

N. 7362 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BOWEN CLASSIC ARMS» MOD. 5 (FINITURA BRUNITA O IN ACCIAIO INOX) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 50 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Sull'arma può apparire il marchio di fabbrica della ditta «Ruger» unitamente a quello della ditta «Bowen Classic Arms» che ne ha curato l'allestimento finale.

N. 7363 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decrèto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BOWEN CLASSIC ARMS» MOD. 6 (FINITURA BRUNITA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 50 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 285
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Sull'arma può apparire il marchio di fabbrica della ditta «Ruger» unitamente a quello della ditta «Bowen Classic Arms» che ne ha curato l'allestimento finale.

N. 7364 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BOWEN CLASSIC ARMS» MOD. 6 (FINITURA BRUNITA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 50 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Sull'arma puo apparire il marchio di fabbrica della ditta «Ruger» unitamente a quello della ditta «Bowen Classic Arms» che ne ha curato l'allestimento finale.

N. 7365 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BOWEN CLASSIC ARMS» MOD. 7 (FINITURA BRUNITA) (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 300
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Sull'arma puo apparire il marchio di fabbrica della ditta «Ruger» unitamente a quello della ditta «Bowen Classic Arms» che ne ha curato l'allestimento finale.

N. 7366 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BOWEN CLASSIC ARMS» MOD. 7 (FINITURA BRUNITA) (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 500 MAGNUM (LINEBAUGH)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 300
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Sull'arma può apparire il marchio di fabbrica della ditta «Ruger» unitamente a quello della ditta «Bowen Classic Arms» che ne ha curato l'allestimento finale.

N. 7367 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BOWEN CLASSIC ARMS» MOD. 8 (FINITURA IN ACCIAIO INOX) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 500 MAGNUM (LINEBAUGH)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 310
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Sull'arma può apparire il marchio di fabbrica della ditta «Ruger» unitamente a quello della ditta «Bowen Classic Arms» che ne ha curato l'allestimento finale.

N. 7368 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RPM» MOD. XL
Calibro: 30 MERRILL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 273
Lunghezza dell'arma: MM. 313
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili, camerate per impiegare cartucce nei seguenti calibri e delle seguenti lunghezze:

cal. 45-70 canna cilindrica lunga mm 330 (con freno di bocca)
cal. mm 7 Merrill canna cilindrica lunga mm 273
cal. mm 7 Merrill canna cilindrica lunga mm 355
cal. 30 Merrill canna cilindrica lunga mm 355
cal. 22 Hornet canna cilindrica lunga mm 273

N. 7369 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RPM» MOD. XL
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 355
Lunghezza dell'arma: MM. 395
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili, camerate per impiegare cartucce nei seguenti calibri e delle seguenti lunghezze:

cal. 44 Magnum canna cilindrica lunga mm 273
cal. 357 Herrett canna cilindrica lunga mm 273
cal. 357 Herrett canna cilindrica lunga mm 355
cal. 270 Max canna cilindrica lunga mm 273
cal. 270 Max canna cilindrica lunga mm 355

N. 7370 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RPM» MOD. XL
Calibro: 45-70
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 330 (CON FRENO DI BOCCA)
Lunghezza dell'arma: MM. 370
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili, camerate per impiegare cartucce nei seguenti calibri e delle seguenti lunghezze:

cal. 30 Merrill canna cilindrica lunga mm 273
cal. 30 Merrill canna cilindrica lunga mm 355
cal. mm 7 Merrill canna cilindrica lunga mm 273
cal. mm 7 Merrill canna cilindrica lunga mm 355
cal. 22 L.R. canna cilindrica lunga mm 254

N. 7371 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RPM» MOD. XL
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 273
Lunghezza dell'arma: MM. 313
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili, camerate per impiegare cartucce nei seguenti calibri e delle seguenti lunghezze:

cal. mm 7 Ihmsa canna cilindrica lunga mm 273
cal. mm 7 Ihmsa canna cilindrica lunga mm 355
cal. 357 Maximum canna cilindrica lunga mm 273
cal. 30 Herrett canna cilindrica lunga mm 273
cal. 30 Herrett canna cilindrica lunga mm 355

N. 7372 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RPM» MOD. XL
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 254
Lunghezza dell'arma: MM. 294
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili, camerate per impiegare cartucce nei seguenti calibri e delle seguenti lunghezze:

cal. 45-70 canna cilindrica lunga mm 330 (con freno di bocca)
cal. mm 7 Merrill canna cilindrica lunga mm 273
cal. mm 7 Merrill canna cilindrica lunga mm 355
cal. 30 Merrill canna cilindrica lunga mm 355
cal. 30 Merrill canna cilindrica lunga mm 273

N. 7373 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.R.L.» MOD. M1 (TACCA DI MIRA AD ALZO A DIOTTRA REGOLABILE) (MIRINO REGOLABILE)
Calibro: 30 JAGER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 578
Lunghezza dell'arma: MM. 800
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 7374 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.R.L.» MOD. M1 (TACCA DI MIRA AD ALZO A DIOTTRA REGOLABILE) (MIRINO REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 × 18
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 445
Lunghezza dell'arma: MM. 680
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 7375 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.R.L.» MOD. M1 (TACCA DI MIRA AD ALZO A DIOTTRA REGOLABILE) (MIRINO REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 445
Lunghezza dell'arma: MM. 680
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 7376 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 29 novembre 1991*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.R.L.» MOD. 91 (MIRE FISSE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA (PRIVA DI COMPENSATORE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 127,70
Lunghezza dell'arma: MM. 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere dotata di conversioni (canne prive di compensatore e caricatori della capacità di n. 9 colpi) idonee ad impiegare le cartucce cal. mm 9 × 21 I.M.I., 38 Super Auto e 40 Smith & Wesson; inoltre si precisa che la stessa è stata riallestita dalla «Adler S.r.l.» con particolari di altre armi di analogo mod. (1911 A1) prodotte dalle ditte Federal Ordnance - Colt - Ithaca - Remington, i cui marchi di fabbrica potrebbero apparire sull'arma oltre a quello attuale.

N. 7377 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 N
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7378 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 N
Calibro: 12/6 PPC
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7379 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 N
Calibro: 12/6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7380 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 N
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7381 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 N
Calibro: 12/22-250
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7382 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 N
Calibro: 12/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7383 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 N
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7384 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 N
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7385 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7386 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7387 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/6 PPC
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7388 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7389 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7390 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7391 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7392 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7393 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/20-250
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7394 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7395 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7396 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7397 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7398 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3236-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «RIZZINI B.» MOD. S 784 E (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 20/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7399 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5349-C-83 in data 29 novembre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «S.G.S.» MOD. PATRIOT
Calibro: MM. 6 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 38
Lunghezza dell'arma: MM. 125
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MALACRIDA GIANCARLO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «S.G.S. SPORTING GUNS S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

NOTE

Al n. 16 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «BERETTA» mod. 952 Standard cal. mm 7,65 Parabellum (30 Luger) (canna mm 115). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «HELWAN» mod. Helwan (Egitto) cal. mm 7,65 Parabellum (canna mm 115). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 novembre 1991.

Al n. 4352 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «AUTO ORDNANCE» mod. 1911 A-1 cal. 45 HP (canna mm 127,7). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica «AUTO ORDNANCE CORPORATION» mod. 1911 A-1 Auto Ordnance cal. 45 HP (canna mm 130). L'arma può essere dotata di conversione (carrello - molla di recupero - leva blocco carrello ed espulsore) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 10 Auto. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 novembre 1991.

Al n. 5077 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «RUGER» mod. P 85 cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 114,3). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica doppia azione «RUGER» mod. P 85 C MK II BL cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 114). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 novembre 1991.

Al n. 5077 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «RUGER» mod. P 85 cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 114,3). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica doppia azione «RUGER» mod. KP 85 CMK II Inox cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 114). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 novembre 1991.

Al n. 6229 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «RUGER» mod. Mark II Government Target (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 177). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «RUGER» mod. Mark II Government Target Inox (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 177). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 novembre 1991.

Al n. 6463 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. Government 380 MK IV Series 80 Inox cal. 380 ACP (mm 9 corto) (canna mm 83). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. 380 Government Pocketlite Blue cal. 380 Auto (mm 9 corto) (canna mm 82,5). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 novembre 1991.

Al n. 6464 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. Mustang Pocketlite cal. 380 ACP (mm 9 corto) (canna mm 70). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. 380 Mustang Pocketlite Inox cal. 380 Auto (mm 9 corto) (canna mm 69,85). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 novembre 1991.

Al n. 1730 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «MAUSER» mod. HSC 80 cal. 9 Ultra (9 × 18) (canna mm 87). L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia cal. mm 9 × 17 (mm 9 corto). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 novembre 1991.

Al n. 1422 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «MAUSER» mod. HSC 80 cal. 7,65 Browning (canna mm 87). L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia cal. mm 9 × 17 (mm 9 corto). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 novembre 1991.

Al n. 25 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «MAUSER» mod. HSC cal. 7,65 Browning (canna mm 85). L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia cal. mm 9 × 17 (mm 9 corto). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 novembre 1991.

Al n. 109 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «SMITH & WESSON» mod. 27 (finitura nickel) cal. 357 Magnum (canna mm 127). L'arma può essere prodotta anche in finitura Blue. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 novembre 1991.

92A0145

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Di.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 330.000
- semestrale . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 635.000
- semestrale . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione . . . L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200